

N. 832/2011 R.G.E.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione III Civile

Successivamente oggi 15/04/2014 alle ore 13,25 sono comparsi per il creditore procedente ROBERTO DE MICHEL oggi sostituito dall'avv. Anna Bianchi per i debitori nessuno compare
Il creditore procedente da atto di aver già depositato il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. notificato alle altre parti ed insiste per la vendita con applicazione dell'art. 41 T.U.B..

Il G.E. visti gli atti e i documenti della procedura, verificata la regolarità dell'avviso all'esecutato, sentiti gli interessati intervenuti all'udienza odierna fissata per l'autorizzazione alla vendita; visto l'art. 591-bis cpc;

dispone

la vendita del bene immobile pignorato e vista la relazione dell'esperto,

determina

il valore del compendio pignorato nel modo seguente:

- euro 60.000,00;

delega

al compimento delle operazioni di vendita,

l'avv. Gilberto CELLETTI, con studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28 tel. 02 45483911

e gli assegna, a titolo di fondo spese, la somma di € 2.500,00 a carico del creditore procedente.

Dispone che il pagamento del suddetto fondo spese avvenga nel termine di giorni 45 dalla data della presente udienza, sul conto corrente che il delegato alla vendita - sentito se necessario il custode - provvederà a comunicare tempestivamente, CON AVVISO AI CREDITORI CHE IL MANCATO PAGAMENTO DEL FONDO SPESE NEL TERMINE INDICATO DETERMINERA' LA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DELLA PRESENTE AZIONE ESECUTIVA.

Nomina custode del compendio pignorato, in sostituzione del debitore, l'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Milano, SIVAG s.p.a., domiciliata per l'ufficio presso il Tribunale di Milano, piano II, lato via Manara. che provvederà, anche tramite un suo incaricato, previo, ove possibile, accordo con il debitore o l'occupante, ad accompagnare separatamente gli interessati all'acquisto alla visita dell'immobile.

Se l'immobile risulta locato a terzi, il custode provvederà a riscuotere i canoni.

Assegna a titolo di ulteriore fondo spese in favore dell'Istituto per l'attività di custodia la somma di € 250,00 che pone, provvisoriamente, a carico del creditore sopra indicato.

Invita il predetto custode ad avvisare il delegato dell'incarico conferitogli, mediante invio a mezzo fax di copia del presente provvedimento.



Il delegato provvederà ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione che rimarrà depositato presso la Cancelleria del Tribunale.

Il delegato provvederà quindi a:

A) fissare un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dal ricevimento del fondo spese per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno dei beni pignorati;

B) fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti;

C) stabilire il luogo di presentazione delle offerte (che dovranno essere presentate in busta chiusa secondo le modalità previste dall'art.571 c.p.c.) presso un suo recapito, indicando che la cauzione (in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto) dovrà essere versata mediante assegno circolare inserito nella busta chiusa contenente l'offerta;

D)

qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un credito derivante da mutuo fondiario, il termine di 120 giorni entro il quale l'aggiudicatario dovrà versare direttamente al C.F. banca REGIONALE EUROPEA quella parte del prezzo che corrisponde al credito del predetto istituto per capitale, accessori e spese; l'eventuale residuo sarà versato al delegato nello stesso termine di 120 giorni dall'aggiudicazione, dedotta la cauzione. A tal fine il delegato inviterà l'istituto di credito fondiario a fargli pervenire, prima della vendita, la nota di precisazione del suo credito, indicante la somma che dovrà essere versata dall'aggiudicatario e le modalità del versamento.

E) Per i casi in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte d'acquisto proposte entro il termine stabilito, per inefficacia delle offerte (art.571 comma 2 c.p.c.) o per dissenso del creditore procedente a fronte di un'unica offerta, **il delegato provvederà:**

a fissare la data della vendita con incanto dell'immobile pignorato **entro sette giorni dalla data in cui ha tenuto la vendita senza incanto e avendo cura di predisporre un'unica pubblicità**, stabilendo:

- 1) se la vendita si dovrà fare in uno o più lotti;
- 2) il prezzo base dell'incanto come sopra determinato dal g.e.;
- 3) il giorno e l'ora dell'incanto, non oltre 90 giorni dalla predisposizione dell'avviso;
- 4) l'importo della cauzione, pari al 10% del prezzo base, che dovrà essere versata a mani del delegato al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione all'asta, non più tardi delle ore 12,30 del giorno precedente non festivo a quello fissato per l'asta; l'importo indicativo per spese di trasferimento, che dovrà essere versato unitamente al saldo del prezzo; l'avvertimento che la mancata partecipazione all'incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10 dell'intero e la restante parte verrà acquisita alla procedura esecutiva;
- 5) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un credito derivante da mutuo fondiario, il termine di 60 giorni entro il quale l'aggiudicatario dovrà versare direttamente al C.F. BANCA REGIONALE EUROPEA quella parte del prezzo che corrisponde al credito del predetto istituto per capitale, accessori e spese; l'eventuale residuo sarà versato al delegato nello stesso termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, dedotta la cauzione. A tal fine il delegato inviterà l'istituto di credito fondiario a fargli pervenire, prima dell'asta, la nota di precisazione del suo credito, indicante la somma che dovrà essere versata dall'aggiudicatario e le modalità del versamento;

7) il luogo in cui verranno compiute le attività di cui agli artt. 576 e ss. e le indicazioni di cui all'art.173 quater disp.att. c.p.c.;

F) redigere un **avviso di vendita** contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico (descrizione dell'immobile, valore determinato dal g.e., sito Internet, nome e recapito del custode) **con indicazione delle date fissate per la vendita senza incanto e per la (eventuale) vendita con**



incanto;

G) effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte di cui al punto B):

- sui siti internet www.tribunale.milano.it e sul portale nazionale www.asteannunci.it; www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it, nonché, sulle pagine delle edizioni regionali lombarde, destinate alle vendite del Tribunale del distretto della Corte d'Appello di Milano, dei quotidiani Il Corriere della Sera, Il Giorno, La Repubblica e sul relativo sito web www.entitribunali.it, nonché, su Metro, con richiesta da presentare a Digicamere;

- mediante invio di adeguata informazione a mezzo posta ai residenti nelle adiacenze dell'immobile staggito mediante il servizio "Postal Target"; nonché sulla Rivista Astegiudiziarie e sul collegato free press; nonché, senza oneri aggiuntivi, sui collegati portali internazionali multilingue, www.auctionsitaly.com e www.auctionsitaly.it, il tutto con richiesta da presentare ad Ediservice s.r.l.;

- per gli immobili con valore stimato pari o superiore ad € 100.000,00, mediante "Video-Tour", nella sezione ANNUNCI - Case e Immobiliare del sito www.repubblica.it, accessibile da smart phone o tablet, tramite QR CODE, pubblicato sul quotidiano La Repubblica, nonché da entry point sul sito www.repubblica.milano, con richiesta da presentare a Ediservice s.r.l.;

- mediante affissione all'albo del Tribunale.

H) esaminare le offerte nel giorno indicato al precedente punto B), procedendo secondo le seguenti direttive:

- saranno dichiarate inefficaci: le offerte pervenute oltre il termine di cui al precedente punto A); le offerte inferiori al valore dell'immobile come sopra determinato dal g.e.; le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità di cui al precedente punto C);
- qualora sia presentata una sola offerta superiore di un quinto al valore dell'immobile come sopra determinato dal g.e., la stessa sarà senz'altro accolta;
- qualora sia presentata una sola offerta, pari o superiore al valore dell'immobile come sopra determinato dal g.e. ma inferiore all'offerta di cui al punto precedente, la stessa sarà accolta se non vi sia dissenso del creditore procedente;
- qualora siano presentate più offerte, il delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta; se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del maggior offerente;

I) redigere il verbale relativo alle suddette operazioni;

L) autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c.;

M) predisporre il decreto di trasferimento (da trasmettere per la sottoscrizione del g.e., corredato dell'avviso di vendita, del verbale delle operazioni e della prova della pubblicità effettuata) entro 45 giorni dal versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento oppure dare tempestivo avviso al g.e. del mancato versamento del prezzo e/o delle spese di trasferimento;

N) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del decreto da parte del g.e., eseguire le formalità di cui all'art. 591 bis comma 2 n. 11 c.p.c. e invitare i creditori a depositare le note riepilogative dei crediti entro i successivi 45 giorni;

O) prelevare dal conto intestato alla procedura le somme occorrenti per il pagamento delle imposte, per la voltura e la trascrizione del decreto di trasferimento (spese a carico dell'acquirente) e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (spese a carico della procedura esecutiva), nonché a restituire all'acquirente l'eventuale differenza tra quanto versato per spese e quanto effettivamente pagato; **il delegato è sin da ora autorizzato ad operare sul conto corrente intestato alla procedura per compiere tali operazioni;**

P) entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori di cui al punto N), predisporre il progetto di distribuzione, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, da trasmettere al g.e. corredato della nota dettagliata delle spese (anche già prelevate) e onorari, per la



liquidazione, e delle note di precisazione dei crediti depositate dai creditori;

Q) provvedere all'immediato pagamento delle singole quote dopo che il g.e. avrà dichiarato esecutivo il progetto e ordinato i pagamenti, depositando, quindi, nella cancelleria del g.e., copia delle quietanze e dell'attestazione della completa distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, comprensive degli interessi maturati e al netto delle spese di chiusura del conto, nonché copia della nota di trascrizione del decreto di trasferimento.

Qualora i pagamenti non siano stati effettuati completamente entro il termine di novanta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato informerà immediatamente il giudice dei motivi, per l'adozione dei conseguenti opportuni provvedimenti.

Per l'ipotesi in cui il delegato proceda alla vendita con incanto, provvederà altresì:

R) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 c.p.c. e sul versamento del prezzo nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2 c.p.c. entro 45 giorni;

S) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;

T) a redigere il verbale relativo alle operazioni di incanto con i contenuti previsti dall'art. 591 bis comma 4 c.p.c. e a procedere secondo quanto indicato ai punti da I) a Q);

U) in caso di asta deserta, sulle eventuali istanze di assegnazione ritualmente presentate ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c..

In mancanza di istanze di assegnazione, il g.e. dispone sin d'ora che il delegato proceda alla vendita ad un prezzo inferiore sino ad 1/4 a quello come sopra determinato dal g.e., secondo le modalità di cui ai punti da A) a U); in caso di esito infruttuoso, il delegato procederà ad una ulteriore riduzione sino ad 1/4 e a nuova vendita con le medesime modalità (punti da A) a U)); in caso di avvenuto abbassamento del prezzo per due volte ed infruttuoso esperimento, il delegato provvederà ad informare il g.e.

Dispone che il creditore a carico del quale è stato posto il fondo spese provveda a notificare il presente provvedimento ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non comparsi entro 30 giorni dalla data odierna.

N.B. Dispone che il delegato, in caso di pignoramento trascritto a decorrere dal 1 gennaio 2008 (Delibera Giunta Regione Lombardia 22.12.2008 n.8/8745 art.9.4), qualora l'esperto abbia rilevato la mancanza della certificazione energetica di cui alla Legge Regionale n.24/06, come modificata dalla successiva n.10/09, provveda ad acquisirla avvalendosi di un professionista certificatore accreditato presso la Regione Lombardia.

Dispone che il delegato altresì:

- 1) allegghi alla bozza di decreto di trasferimento dichiarazione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1, comma 7 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, attestante che lo stesso ha ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici;*
- 2) informi l'aggiudicatario, ai fini delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale ai sensi dell'art. 1, comma 497, Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006) e successive modifiche, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.6/2014, che può richiedere –ove ne ricorrano i presupposti- che la base imponibile ai fini delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale, in relazione alla cessione dell'immobile oggetto del decreto di trasferimento, sia costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, indipendentemente dal corrispettivo indicato in tale atto.*



Si segnala che i termini assegnati sono sospesi per il periodo 1 agosto/ 15 settembre.

Il Giudice dell'esecuzione
Dott. Anna Ferrari

Per il delegato, segue: modello base decreto di trasferimento

R.G.E.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI DI MILANO
Decreto di trasferimento di bene espropriato

Nell'esecuzione immobiliare promossa da

CONTRO

Il Giudice dell'Esecuzione,
rilevato che:

- l'immobile pignorato e di seguito descritto è stato aggiudicato per la somma di Euro
al sig.
come da verbale di vendita in data

- in data
l'aggiudicatario ha regolarmente versato il complessivo prezzo di aggiudicazione, dedotta la
cauzione
sul libretto postale infruttifero n.
mod.1. n.
(oppure)
sul conto corrente bancario
(oppure)
mediante assegno circolare

(eventuale se mutuo per pagamento prezzo)

per Euro
con richiesta di finanziamento ipotecario a rogito del notaio
notaio in
Rep. n.
in data
(assegno circolare emesso in data
da
n.



visto l'art. 586 c.p.c.

TRASFERISCE

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile di seguito descritto, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive eventuali, a corpo e non a misura, al suddetto aggiudicatario

nato a

il

residente

C.F.

DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI

REGIME PRIMA CASA

Si dà atto, ai fini della registrazione, della richiesta dell'aggiudicatario dell'applicazione del regime fiscale "**prima casa**" e, a tal fine, ha reso la dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 1, nota II bis, Tar. P. I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Tale dichiarazione viene consegnata all'Agenzia delle Entrate, unitamente al presente decreto, per la sua registrazione.

O ALTRA AGEVOLAZIONE

PREZZO VALORE

Si dà atto, ai fini della registrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 497, Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006) e successive modifiche, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.6/2014 depositata il 23 gennaio 2014, della richiesta dell'aggiudicatario che la base imponibile ai fini delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale, in relazione alla cessione di cui al presente decreto, sia costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, indipendentemente dal corrispettivo indicato. **Tale valore viene indicato in Euro 174.925,91 (rendita catastale Euro 1.514,51, per coefficiente rivalutato 115,50 – prima casa).** Tale dichiarazione viene consegnata all'Agenzia delle Entrate, unitamente al presente decreto, per la sua registrazione.

(eventuale se mutuo per pagamento prezzo)

TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO ED ISCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO

In relazione alla necessaria pubblicità del decreto di trasferimento e all'iscrizione dell'ipoteca concessa a garanzia del finanziamento di cui sopra, con atto a rogito del Notaio

rep. n.

ai sensi dell'art. 585, comma 3, c.p.c., si chiede la trascrizione del decreto di trasferimento unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.

INGIUNGE



Al debitore di rilasciare l'immobile venduto nella piena e libera disponibilità del suddetto aggiudicatario

ORDINA

al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano _____, di cancellare, totalmente ovvero **limitatamente e proporzionalmente ai beni trasferiti**, le seguenti iscrizioni ipotecarie e trascrizioni:

TRASCRIZIONE
ISCRIZIONE

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Attestato di Certificazione Energetica:

DICHIARAZIONE A.P.E. / A.C.E.

Si dà atto che l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, ha dichiarato di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'edificio. Tale dichiarazione viene consegnata all'Agenzia delle Entrate, unitamente al presente decreto, per la sua registrazione.

MILANO,

Il Cancelliere

Il Giudice

